



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO TORRES
SEZIONE TECNICA, SICUREZZA
E DIFESA PORTUALE

O R D I N A N Z A

TARIFFE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E BONIFICA DEGLI INQUINAMENTI NELLE ACQUE DEL PORTO E DELLA RADA DI PORTO TORRES

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Torres:

- VISTA** l'istanza datata 14.12.2023 della Società Sarda Antinquinamento S.r.l., con sede in Porto Torres, Corso Vittorio Emanuele 17, con la quale è stato chiesto l'adeguamento delle vigenti tariffe per la fornitura del servizio di cui agli articoli 1 e 2 e la modifica del compenso previsto per l'impiego delle panne galleggianti per il periodo superiore alle 24 ore (punto 1. dell'art. 2 dell'ordinanza n. 60/2017), da "€ 120 per giorno o pro rata" ad un compenso proporzionato alla lunghezza delle panne utilizzate e più precisamente "pari a quanto previsto per il posizionamento, per giorno o pro rata";
- VISTA** la concessione demaniale n. 01/2023 datata 31.01.2023 rilasciata dal Capo del Compartimento Marittimo di Porto Torres alla suddetta società per espletare l'esercizio del servizio per la prevenzione e/o bonifica degli inquinamenti delle acque del porto (bacino civico e bacino industriale) e della rada di Porto Torres;
- VISTE** le Circolari Titolo porti, serie VI n. 10 del 27.02.1969, serie VII n. 47 del 18.03.1981, serie VIII n. 6 del 10.03.1993 dell'allora Ministero della Marina mercantile, nonché la Circolare n. 5200031 del 24.03.1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 73/07 del 06.12.2007, recante "Regolamento per il servizio di prevenzione e bonifica degli inquinamenti nelle acque del porto e della rada di Porto Torres";
- VISTA** la propria Ordinanza n. 60/17 del 14.09.2017, con la quale sono state, da ultimo, aggiornate le tariffe del servizio, con la determinazione di un aumento del 20%;
- PRESO ATTO** dei pareri espressi dalle Associazioni di categoria interessate in particolare la Confederazione Italiana Armatori (CONFITARMA), l'Associazione Nazionale delle Imprese per i Servizi Ecologici portuali e la Tutela dell'Ambiente Marino (ANSEP – UNITAM), l'Associazione

Porti Italiani (ASSOPORTI) nonché dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

EFFETTUATA	un'analisi dei costi e dei ricavi nella gestione della Società, indicati da quest'ultima con la documentazione prodotta;
TENUTO CONTO	del coefficiente di rivalutazione monetaria e della variazione percentuale dell'indice ISTAT relativi al periodo 2017-2024;
CONSIDERATO	al fine di evitare un eccessivo incremento degli oneri in capo agli utenti portuali, di non poter accogliere integralmente la proposta della Società istante, anche alla luce delle argomentazioni fornite dalle Associazioni di categoria;
RITENUTA	tuttavia, accoglibile la richiesta da parte della Società concessionaria circa l'inserimento di nuove tariffe a fronte dell'intervento dell'impiego del personale, mezzi di terra, mezzi nautici, materiali ed attrezzature per lo svolgimento del servizio antinquinamento nel porto di Porto Torres;
VISTI	gli artt. 2, 17, 30, 66 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 60 del relativo Regolamento di esecuzione;
VISTI	gli atti d'ufficio,

D E T E R M I N A

Per lo svolgimento del servizio di prevenzione e bonifica degli inquinamenti nelle acque del porto e della rada di Porto Torres, un aumento delle tariffe nella misura del 18,4% da calcolarsi su quelle in vigore, ivi incluso il coefficiente di rivalutazione monetaria e della variazione percentuale dell'indice ISTAT relativi al periodo 2017-2024 (con un arrotondamento per eccesso al centesimo di Euro) nonché l'inserimento delle nuove voci tariffarie come indicate nell'allegata tabella.

ORDINA

Articolo 1

Le prestazioni per la fornitura del servizio di prevenzione e bonifica degli inquinamenti nelle acque del porto e della rada di Porto Torres saranno retribuite, in funzione dei servizi svolti dalla società concessionaria secondo le tariffe previste dall'allegata tabella e in funzione della lunghezza della nave cui il servizio si riferisce, seguendo le seguenti modalità tariffarie:

1. Quota a carico delle navi: **€ 0,114** per metro lineare per ora, a decorrere dal momento dell'arrivo, fino al momento della partenza (art. 2, comma 1, lett. a) dell'Ordinanza n. 73/07 in data 06.12.2007);
2. Quota a carico dei depositi costieri: **€ 0,114** per metro lineare per ora, dal momento dell'allaccio delle manichette, fino al momento della sconnessione delle stesse (art. 2, comma 1, lett. b) dell'Ordinanza n. 73/07 in data 06.12.2007).

Articolo 2

Per l'impiego delle panne galleggianti i compensi saranno determinati, in funzione dei materiali impiegati, secondo le seguenti modalità:

1. nel caso di impiego obbligatorio (art. 8 dell'Ordinanza n. 73/07 in data 06.12.2007): **€ 2,392** per metro lineare di panne per il posizionamento e **€ 2,392** per metro lineare di panne per l'operazione di ritiro sulla base dell'effettiva lunghezza delle panne posizionate nelle 24 ore; in caso di impiego di panne per un periodo di tempo superiore alle 24 ore € 2.392 per la lunghezza delle panne stesse, per giorno o pro rata;
2. negli altri casi, i compensi sono lasciati alla libera contrattazione delle parti, sulla base dei criteri innanzi citati.

Articolo 3

I compensi relativi all'impiego dei mezzi per la raccolta dei materiali sversati in mare (bonifica di eventuali inquinamenti) vengono lasciati alla libera contrattazione tra le parti, in base ai costi sostenuti e ai risultati ottenuti.

Per le operazioni di allibo in rada, l'ammontare del compenso viene lasciato alla libera contrattazione delle parti, in base ai criteri sopra indicati.

Articolo 4

Le tariffe di cui ai precedenti artt. 1 e 2 e di quelle previste dall'allegata tabella sono aumentate:

- del 30% per prestazioni eseguite in ore notturne;
- del 50% per prestazioni eseguite in giornate prefestive;
- del 100% per prestazioni eseguite in giornate festive.

Articolo 5

La fatturazione minima per le prestazioni obbligatorie rese, è fissata in **€ 200,00**.

Articolo 6

La presente ordinanza entra in vigore a decorrere dal 01/07/2024 e abroga, in pari data, l'Ordinanza n. 60/17 in data 14.09.2017, in premessa citata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Articolo 7

I trasgressori alla presente ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli articoli 1173 e 1174 del Codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che verrà pubblicata alla pagina "Ordinanze" del proprio sito istituzionale www.guardiacostiera.mit.gov.it/porto-torres.

Porto Torres, *(vedasi data protocollo informatico)*

IL COMANDANTE
C.F. (CP) *Giuseppe CANNARILE*
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)